

Zeitschrift: Bollettino dell'Associazione archeologica ticinese

Herausgeber: Associazione archeologica ticinese

Band: 17 (2005)

Artikel: Linee direttive per l'archeologia in Svizzera

Autor: Cardani Vergani, Rossana

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-321719>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Linee direttive per l'archeologia in Svizzera

L'**Associazione svizzera degli archeologi cantonali** intende pubblicare a breve delle direttive valide a livello nazionale, riguardanti i diversi ambiti dell'archeologia.

Qui di seguito riportiamo la versione italiana del testo previsto.

L'archeologia è la disciplina preposta a ricostruire la storia e i modi di vivere degli uomini nel passato, attraverso lo studio di reperti mobili e immobili.

Gli archeologi incaricati della protezione del patrimonio hanno l'obbligo di preservare tutte le testimonianze delle attività dell'uomo, evocatrici del passato. Se la conservazione non può essere presa in considerazione, essi devono provvedere all'esecuzione degli scavi necessari, alla documentazione dei reperti e all'elaborazione dei risultati. Sono inoltre tenuti a diffondere i risultati, per arricchire la nostra storia rendendola tangibile.

I **servizi archeologici cantonali** sono incaricati della protezione, della ricerca, della documentazione e della valorizzazione del patrimonio archeologico. La Confederazione delega ai cantoni la protezione del patrimonio e sostiene gli sforzi finanziari in questo ambito.

Le ricerche all'interno dei cantoni rilevano e archiviano costantemente nuovi dati per gli studi presenti e futuri rivolti al nostro passato. Gli archeologi cantonali hanno uno scopo comune. Riuniti all'interno dell'Associazione svizzera degli archeologi cantonali (ASAC), essi cooperano per discutere e risolvere tutte quelle questioni che escono dai confini cantonali.

Le **università** garantiscono la formazione a livello accademico in materia di archeologia. Esse portano avanti una parte della ricerca scientifica in collaborazione con i servizi archeologici cantonali e i musei.

I **musei** presentano al pubblico il risultato delle ricerche. Conservano i materiali riportati alla luce nei cantoni ed eccezionalmente quelli di provenienza diversa.

La Società svizzera di preistoria e d'archeologia **SSPA** rappresenta la società scientifica cappello per l'archeologia in Svizzera. Attraverso le sue pubblicazioni e i suoi contatti con il pubblico, diffonde una parte importante dei risultati delle ricerche. È un partner a livello nazionale per l'archeologia, autorizzato a prendere posizione e a intervenire.

I servizi archeologici cantonali, i musei, le università e la SSPA collaborano in questo modo in favore della **ricerca e dell'informazione**.

I **servizi archeologici cantonali** allestiscono l'inventario dei siti archeologici, la cui esistenza è attestata o presunta. Esprimono il loro preavviso riguardo i piani di risistemazione e i piani direttore. Stabiliscono le misure necessarie nei confronti di quei proprietari i cui progetti possono recare danni ad un sito di interesse archeologico.

I servizi cantonali organizzano scavi, allestiscono la documentazione, conservano i resti murari e i reperti in funzione della ricerca attuale e nelle prospettive future. Hanno il dovere di divulgare i risultati delle ricerche. La collaborazione con le università, i musei e la SSPA facilita la realizzazione di questi compiti.

L'**Associazione svizzera degli archeologi cantonali** (ASAC) contribuisce allo scambio di informazioni fra i servizi archeologici cantonali e facilita la loro collaborazione. Essa propone orientamenti e metodi comuni di organizzazione. Essa coordina la formazione del personale tecnico in ambito archeologico. L'ASAC difende l'interesse comune dei propri membri nei confronti di istanze federali, cantonali e di terzi. Essa partecipa a numerose organizzazioni e gruppi di lavoro legati a questo ambito, sia in Svizzera che all'estero.

La situazione in Cantone Ticino

In Cantone Ticino, il **Servizio archeologico** è inserito all'interno dell'**Ufficio dei Beni Culturali** e ha sede a Bellinzona.

In base alla Legge sulla protezione dei beni culturali (13 maggio 1997) e al relativo Regolamento (6 aprile 2004), il Cantone ha la responsabilità e la competenza esclusiva sugli scavi archeologici (siano essi: prospezioni, scavi preventivi e d'emergenza, scavi scientifici ordinari, sondaggi e ricerche con apparecchi di rilevamento).

Il Cantone ha il diritto di eseguire scavi preventivi e d'emergenza quando si suppone che beni culturali siano presenti nel sottosuolo e possano essere danneggiati o distrutti a seguito di lavori o a causa di altre circostanze.

Unicamente se importanti interessi archeologici lo giustificano, il Cantone può accordare a terzi concessioni di scavo in un sito delimitato e per un tempo limitato.

Come previsto dalle direttive svizzere, il Servizio archeologico cantonale sta allestendo l'inventario dei siti archeologici che - ancora prima di confluire nella Carta archeologica del Cantone Ticino - vengono inseriti nei piani regolatori dei diversi comuni, con la definizione di Zone di interesse archeologico (ossia come perimetri entro i quali - per vestigia emergenti, ritrovamenti, toponomastica, conformazione morfologica - si conservano o si possono presumere reperti archeologici immobili o mobili).

Per quanto attiene alle zone di interesse archeologico, le Norme di attuazione dei piani regolatori (NAPR) presentano un apposito articolo, che recita:

“La zona di interesse archeologico è protetta dalla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali. Nell'eventualità di una domanda di costruzione sui fondi inclusi nelle zone di interesse archeologico o di qualsiasi intervento di trasformazione delle costruzioni esistenti, i relativi moduli dovranno riportare l'indicazione “zona di interesse archeologico”. L'inizio dei lavori dovrà essere preliminarmente notificato per iscritto all'Ufficio cantonale dei beni culturali.”

I beni archeologici possono tuttavia essere conservati e conseguentemente rinvenuti in zone che non siano preventivamente ritenute di interesse archeologico. Per questo motivo le NAPR prevedono questo secondo articolo:

“I contenuti archeologici immobili e mobili presenti sul territorio sono beni culturali degni di protezione in base alla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali. Di conseguenza chiunque scopra un bene culturale degno di protezione è obbligato ad informare immediatamente il Municipio o il Consiglio di Stato, per il tramite dell'Ufficio dei beni culturali. Se la scoperta avviene durante l'esecuzione di opere di costruzione, i lavori devono essere immediatamente sospesi. Chiunque si avveda che un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafigamento o simili, è tenuto a segnalarlo immediatamente al Municipio o al Consiglio di Stato, per il tramite dell'Ufficio dei beni culturali. La normativa pianificatoria permette dunque il controllo dei vari interventi sul territorio (nuove edificazioni, riattazioni, realizzazione di piani viari, ecc.); la responsabilizzazione del singolo cittadino aiuta e completa questo controllo”.

*Rossana Cardani Vergani
responsabile del Servizio archeologia dell'Ufficio Beni Culturali*

(Per maggiori informazioni: www.archeologia.ch; www.ti.ch/dt;
Ufficio Beni Culturali - via S. Franscini 30A - 6500 Bellinzona - 091/814.13.80)